

STRUTTURA COMPLESSA “Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici”
Centro Regionale Amianto ambientale

OGGETTO: Procedimento di VIA ex art.27-bis e contestuali AIA ex Titolo III-bis D.Lgs.152/06 e Concessione idrica ex Regolamento regionale 10/R/2003 per progetto di discarica per rifiuti non pericolosi in loc. La Bolla - Frazione Spinetta Marengo, Comune di Alessandria – Contributo CRAa

Redazione	Funzione: I.F. Monitoraggio amianto di origine naturale Nome: Dott. Michele Morelli	Data:	Firma:
	Funzione: Tecnico Nome: Dott. Michele Odone	Data:09/01/26	Firma: <i>Michele Odone</i>
Redazione/ Verifica	Funzione: I.F. Monitoraggio amianto di origine antropica Nome: Dott. Angelo Salerno	Data:	Firma:
Approvazione	Funzione: Responsabile Centro Regionale Amianto ambientale Nome: ing. Cinzia Cazzola	Data:	Firma:

Procedimento di VIA ex art.27-bis e contestuali AIA ex Titolo III-bis D.Lgs.152/06 e Concessione idrica ex Regolamento regionale 10/R/2003 per progetto di discarica per rifiuti non pericolosi in loc. La Bolla - Frazione Spinetta Marengo, Comune di Alessandria

Con riferimento alla procedura in oggetto, si fornisce un riscontro per la tematica amianto evidenziando che essendo la richiesta pervenuta in data 18/12/2025, tenuto conto anche del periodo festivo, il breve tempo a disposizione non ha consentito una valutazione dettagliata della corposa documentazione.

Con i limiti sopra esposti si evidenzia innanzitutto che la normativa in vigore precisa *che “i rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica:*

a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;

b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati da codice dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05;

per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 7, verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento. Tale processo di trattamento non è necessario qualora i rifiuti in oggetto abbiano in origine caratteristiche conformi ai criteri di cui alla tabella 7”.

Pertanto, si ritiene necessario valutare l'ammissibilità dei rifiuti elencati al paragrafo 3.1 della Sintesi non tecnica AIA con particolare attenzione a quelli costituiti da “terreno”.

Ciò premesso vengono di seguito riportate ulteriori osservazioni:

1. al fine di minimizzare la dispersione di fibre di amianto sia durante il trasporto, sia durante le operazioni di messa a dimora all'interno della discarica, come in altre circostanze, si ritiene che tutti i RCA, ivi compresi quelli costituiti da pietrisco/terreno, debbano essere conferiti in discarica adeguatamente imballati (es. in big-bags o in bancali politenati). Se, diversamente, si valuterà di consentire il conferimento di rifiuto non imballato dovranno essere maggiormente approfondite le modalità di lavoro ed in particolare le misure di mitigazione previste per evitare la dispersione di fibre; tali misure dovranno prevedere oltre ad un adeguato sistema di abbattimento tramite bagnatura/nebulizzazione dotato di raccolta delle acque, anche la decontaminazione dei mezzi;
2. si ritiene che debba essere prevista l'interruzione dei conferimenti in occasione di giornate particolarmente ventose (es. velocità del vento > 5 m/s); in caso di conferimento di rifiuto non imballato le condizioni dovranno essere più restrittive anche in considerazione dello studio meteo diffusionale;
3. a seguito della verifica della compatibilità dell'impianto rispetto al contesto territoriale, è necessario che venga valutata anche l'adeguatezza dello studio meteo diffusionale delle fibre di amianto proposto, rispetto alle indicazioni esplicitate dalla normativa di riferimento ed in particolare dal D.Lgs. 36/2003;
4. l'utilizzo di rifiuti con EER 170504 per la ricopertura giornaliera degli RCA contrasta con quanto previsto dal D.L.vo 36/03 e s.m.i. In merito si evidenzia che il MASE con nota prot. n.128411 del 03/08/2023, in risposta ad un quesito posto dalla Città Metropolitana di Torino ha precisato che la norma non prevede l'utilizzo di alcuna tipologia di rifiuti per tale scopo;
5. si ritiene che in mancanza di analisi che attestino l'assenza di amianto sia il percolato sia le acque di prima pioggia, debbano essere gestiti cautelativamente come se lo contenessero. Di conseguenza anche i materiali derivanti dall'impianto di trattamento acque dovranno essere considerati come contaminati da amianto ai fini della relativa gestione;

6. le acque destinate allo scarico nella Roggia Bolla dovranno essere esenti da fibre di amianto e pertanto soggette ad uno specifico programma di monitoraggio da condividere con Arpa;
7. si ritiene che ogni conferimento debba essere accompagnato dalla documentazione attestante le caratteristiche del rifiuto ai fini della verifica dei criteri di accettabilità. A tal proposito si evidenzia che non risultano chiare le modalità di caratterizzazione del rifiuto nell'HUB e di carico/trasporto/scarico del rifiuto stesso;
8. si evidenzia un'incongruenza tra le informazioni analitiche relative alla determinazione del contenuto di amianto riportate nei documenti R07 e R34; dal documento R07 sembrerebbe che le risultanze riportate (campioni BAL1, BAL2 e BAL3) siano riferite a ballast mentre dal documento R34 parrebbe che siano riferibili a terreno;
9. sebbene la documentazione contenga alcuni elementi riguardanti il monitoraggio delle fibre di amianto in fase di coltivazione, si ritiene che la stessa debba essere integrata da uno specifico Piano di Monitoraggio Ambientale da concordare con Arpa. In linea generale il documento dovrà:
 - individuare i punti oggetto di indagine (punti di monitoraggio fissi e mobili);
 - definire la periodicità del monitoraggio;
 - definire la soglia di allarme e descrivere le modalità di trasmissione dei risultati agli enti competenti anche per la tempestiva adozione dei provvedimenti previsti in caso di superamento;
 - definire le procedure da attuarsi nel caso di superamento dei valori di riferimento adottati;
 - descrivere nel dettaglio le procedure di campionamento e di analisi;
 - definire il periodo di conservazione delle membrane campionate al fine di consentire eventuali verifiche da parte degli Enti di controllo;
 - definire un modello di relazione periodica che riporti i risultati dei monitoraggi di ogni campagna, che contenga l'elaborato grafico con indicazione delle postazioni di campionamento e l'indicazione delle lavorazioni in atto durante il campionamento.

Si ricorda che per l'effettuazione delle analisi è necessario avvalersi di un laboratorio individuato tra quelli qualificati per la specifica tecnica analitica e quindi inseriti nell'apposito elenco del Ministero della Salute istituito ai sensi del D.M. 14/05/96. Analogamente il personale addetto all'attività di campionamento dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato 5 del D.M. 14/05/96;

10. si ritiene opportuno definire un valore di bianco per il parametro amianto per le acque di falda sia a monte sia a valle.